

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) GRECO	Presidente
(RM) POZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PROTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CAPIELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) COEN	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ROBERTO COEN

Seduta del 15/12/2020

FATTO

In data 04/05/2009, parte ricorrente stipulava con l'intermediario un contratto di finanziamento, assistito da polizza assicurativa, per l'importo complessivo lordo di € 34.320,00 rimborsabile con cessione del quinto dello stipendio, in 120 rate, pari ad € 286,00 ciascuna.

Il finanziamento veniva anticipatamente estinto nel mese di ottobre 2013, in corrispondenza della rata n. 49 di ammortamento.

In considerazione dell'esito negativo del reclamo esperito in data 17/02/2020, parte ricorrente si rivolgeva all'A.B.F. in data 23/06/2020 per ottenere, in via principale, il rimborso dell'importo di € 3.329,33, di cui € 987,35 a titolo di commissioni istruttoria, € 507,65 per costi assicurativi, € 118,33 per spese amministrative forfetarie ed € 1.716,00 per commissioni dovute al mediatore, sostenendo la nullità della clausola relativa alle commissioni di intermediazione, per violazione dell'art. dell'art. 128 *sexies* TUB ed equo rimborso degli oneri a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento, ex art. 125 *sexies* TUB, ed, in via subordinata, il rimborso dell'importo di € 2.628,63, includendo i costi di intermediazione non goduti, calcolati secondo il criterio *pro rata temporis*.

La ricorrente chiedeva, altresì, il rimborso delle spese per l'assistenza professionale, pari ad € 500,00.



Si costituiva ritualmente l'intermediario, il quale respingeva le richieste di parte ricorrente eccedendo la non rimborsabilità delle commissioni per il mediatore creditizio, essendo una attività che si esaurisce prima dell'erogazione del prestito e non soggetta a restituzione.

Precisava il resistente che, in sede di conteggio estintivo, era stato riconosciuto alla ricorrente l'importo di € 251,35, a titolo di commissioni di gestione post erogazione del prestito.

L'intermediario riferiva che, sia in fase di riscontro al reclamo che, in occasione della ricezione del presente ricorso, aveva tentato di raggiungere un accordo per la definizione conciliativa della controversia, senza alcun esito.

L'intermediario affermava di aver provveduto a rimborsare l'importo di € 1.897,96, comprensivo delle commissioni di istruttoria, delle spese amministrative non maturate nonché del premio assicurativo non goduto, oltre che degli interessi maturati dalla data del reclamo e dell'importo di € 20,00 a titolo di spese sostenute dalla cliente per l'attivazione del presente ricorso, a mezzo assegno circolare non trasferibile a lei intestato e trasmesso presso la sede dell'Associazione che la rappresenta.

L'intermediario chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.

DIRITTO PREMESSO CHE

1. La sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Prima Sezione, 11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, ha stabilito che: «*L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*».

2. Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 2019:

- il principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente, ma anche a quelli stipulati anteriormente alla sua pubblicazione.

3. - resta fermo il principio del *ne bis in idem* per quanto riguarda i ricorsi che siano stati già decisi da questo Arbitro, cosicché eventuali ricorsi ulteriori che abbiano a oggetto gli stessi contratti dovranno essere dichiarati inammissibili.

4. - l'inammissibilità di cui si è detto sub 3. deve essere dichiarata anche quando nel primo ricorso il cliente abbia chiesto soltanto il rimborso di costi *recurring*, stante il principio secondo cui la decisione copre non solo il dedotto, ma anche il deducibile.

5. - il principio secondo cui la domanda non è frazionabile preclude che, in pendenza di un ricorso finalizzato al rimborso dei soli costi *recurring*, il cliente possa proporre un altro separato ai fini del rimborso dei costi *up-front*.

6. Il principio del contraddittorio tra le parti e della speditezza del procedimento innanzi a questo Arbitro impongono di pervenire a un'analoga conclusione a proposito dell'eventualità in cui il cliente che abbia proposto un ricorso non ancora deciso da questo Arbitro ne chieda l'integrazione, domandando, in particolare, il rimborso dei costi *up-front*. A tale proposito, va considerato che, secondo quanto stabilito dalle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari (Sezione VI, § 1), l'intermediario deve trasmettere le proprie controdeduzioni (unitamente a tutta la documentazione utile) entro 30 giorni dalla ricezione del reclamo. Un'eventuale integrazione del ricorso già proposto priverebbe tuttavia



l'intermediario della possibilità di esporre le proprie ragioni nel rispetto di tale termine, compromettendo così il contraddittorio tra le parti; d'altro canto, un'eventuale proroga di tale termine non solo non è prevista dalle Disposizioni che sono state sopra richiamate, ma si porrebbe in contrasto con l'esigenza di garantire che la procedura innanzi a questo Arbitro sia spedita e il suo esito sia comunicato al consumatore entro il termine stabilito dall'art. 8, lett. e), della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013 (Sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE). Per altro verso, il cliente che integri la domanda proposta in un ricorso non ancora deciso da questo Arbitro non può essere trattato più favorevolmente del cliente che, trovandosi nella stessa situazione, proponga un nuovo ricorso; in caso contrario, si verrebbe a creare un'ingiustificata disparità di trattamento tra i due casi, risultando altresì aggirato (se non violato direttamente) il principio secondo cui la domanda non è frazionabile.

PREMESSO INOLTRE CHE

7. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *up-front*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che le parti del contratto di finanziamento possano declinarlo «in modo differenziato rispetto ai costi *recurring*, sempre che il criterio prescelto [...] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità».

8. In mancanza di una clausola contrattuale del genere, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha affermato che i costi *up-front* devono essere ridotti sulla base di una «integrazione "giudiziale" secondo equità (art. 1374 c.c.)» del contratto, precisando che «ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie».

9. In ogni caso, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha ritenuto che «il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up-front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi».

10. Nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, nelle loro decisioni, gli altri Collegi territoriali hanno fatto senz'altro applicazione del criterio di riduzione dei costi *up-front* ritenuto preferibile dalla suddetta pronuncia del Collegio di coordinamento. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'ABF, questo collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

PREMESSO INOLTRE CHE

11. Nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, anche il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in quanto costo *up-front*, deve essere assoggettato alla riduzione equitativa di cui si è detto, sebbene l'intermediario abbia depositato la fattura (o altra evidenza documentale) che comprovi di aver effettuato tale pagamento a un mediatore creditizio, agente, ovvero intermediario ex art. 106 t.u.b. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese da dall'ABF, questo collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

12. Per quanto riguarda imposte e tasse si deve rilevare che, trattandosi di un adempimento imposto dalla legge e non ripetibile da parte dell'intermediario, il loro importo non è invece rimborsabile al consumatore, anche in analogia a quanto statuito nell'ultimo periodo dell'art. 125 *ter*, 2° comma, t.u.b.

PREMESSO ALTRESI' CHE

13. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *recurring*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che non sussistesse «alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi».

14. A partire dalla riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, si devono ritenere valide, anche dopo la sentenza della Corte di giustizia di cui si è detto, le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi *recurring*. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese da dall'ABF, questo collegio territoriale ha pertanto adottato il medesimo principio di diritto a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

Sulla base di tali premesse si possono enunciare le seguenti massime:

- Ai sensi dell'art. 125 *sexies* t.u.b., il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti *recurring* del costo totale del credito, ma anche di quelle *up-front* (ivi compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma escluse imposte e tasse).

- Sia per quanto riguarda i costi *recurring*, che per quelli *up-front*, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità.

- In mancanza di tale clausola contrattuale, i costi *up-front* devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi *recurring* devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*).

In via principale, la ricorrente domanda l'integrale restituzione dei costi di intermediazione. Orbene, dalle firme apposte in calce al contratto si ricava l'intervento di un soggetto in qualità di procuratore della mandataria della resistente e di un agente in attività finanziaria. Secondo la ricorrente, osservando il contratto, si evince che la conclusione dello stesso sia avvenuta tramite interposizione di un soggetto - intermediario ovvero mediatore creditizio - che risulta avere operato in qualità di "procuratore" della resistente.

Questo elemento evidenzerebbe un chiaro collegamento tra il mediatore, che dovrebbe essere un soggetto *super partes*, e l'intermediario, implicando conseguentemente una violazione dell'art. 2 D.P.R. 287/2000 e, successivamente, del d.lgs. 141/2010 (Art. 128 – *sexies* T.U.B) che sanciscono il principio dell'indipendenza dell'intermediario del credito.

A tal riguardo, il Collegio ha chiarito che la disciplina di cui all'art. 128- *sexies* T.U.B. riguarda esclusivamente i mediatori creditizi.

Inoltre, si evidenzia che, secondo l'orientamento di questo Arbitro, la violazione dell'art. 2 del D.P.R. 287/2000 e – successivamente – dell'art. 128-*sexies* T.U.B. si verifica solo quando lo stesso soggetto agisce, nella stipulazione del contratto di finanziamento, sia in qualità di procuratore dell'intermediario resistente sia in veste di mediatore creditizio incaricato dal ricorrente (cfr. Coll. di Roma, dec. n. 4639/20).

Ebbene, nel caso di specie, si osserva come l'intermediario del credito sia un intermediario ex art. 106 T.U.B., iscritto negli albi degli intermediari finanziari.



Detta circostanza è stata confermata anche dalla ricorrente, la quale ha allegato evidenza dell'iscrizione dell'intermediario in questione negli albi ex art. 106 del T.U.B., senza comprovarne la qualifica di mediatore.

Stante quanto detto, il Collegio respinge la domanda di nullità, proposta in via principale, non avendo la ricorrente prodotto la prova che l'intermediario del credito abbia agito in qualità di mediatore.

- La domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta quando, in applicazione dei principi di diritto che sono stati elaborati da questo Arbitro in materia di CQS, il ricorso possa essere proposto sulla base di semplici conteggi aritmetici, sempre che non si rinvenga un atteggiamento particolarmente ostile e ostruzionistico da parte dell'intermediario.

- Dunque, alla luce di tutto quanto premesso in fatto e in diritto si deve concludere per l'accoglimento parziale delle richieste della parte ricorrente, formulate in via subordinata, secondo quanto riportato nella seguente tabella:

###

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	49
rate residue		71

TAN	▶	4,75%
-----	---	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	59,17%
- in proporzione alla quota interessi	37,40%

n/t	▼	restituzioni					tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi ▼	
○	comm di istruttoria (recurring)	€ 2.574,00	€ 1.522,95	€ 962,79	○	€ 251,35	€ 1.271,60
○	spese amm forfett (recurring)	€ 200,00	€ 118,33	€ 74,81	○		€ 118,33
○	comm di intermed (up front)	€ 1.716,00	€ 1.015,30	€ 641,86	○		€ 641,86
○	oneri assicurativi (recurring)	€ 858,00	€ 507,65	€ 320,93	○		€ 507,65
○	...		€ 0,00	€ 0,00	⊙		€ 0,00
⊙			€ 0,00	€ 0,00	○		€ 0,00
	rimborsi senza imputazione					€ 1.877,96	-€ 1.877,96
							tot rimborsi ancora dovuti € 661,48

La tabella infra riportata è stata elaborata in base alle più recenti posizioni condivise da tutti i Collegi in tema di rimborso degli oneri non goduti in caso di estinzione anticipata di un finanziamento di credito al consumo secondo le quali gli oneri *recurring* vanno rimborsati secondo il criterio *pro quota*, mentre gli oneri *up-front* vanno rimborsati secondo un criterio di proporzionalità alla quota interessi calcolati al TAN, secondo un ipotetico piano di ammortamento scalare.

Al fine di distinguere tra costi *recurring* e *up-front*, si fa riferimento alle indicazioni contenute nella decisione n. 19471 del 04.11.2020 del Collegio di Roma, che ha ritenuto *recurring* le commissioni di istruttoria ed *up front* le commissioni di intermediazione.

Con riferimento alle spese amministrative forfettarie esse si considerano *recurring* sulla base dell'orientamento del Collegio di Roma espresso con la decisione n. 20513 del 2019. Giova rilevare che nella riga "rimborsi senza imputazione" è stato inserito l'importo di € 1.877,96, corrispondente al rimborso ottenuto dopo la presentazione del ricorso detratti € 20,00, rimborsati a titolo di spese per la presentazione del ricorso.

Il risultato non coincide con quanto richiesto dalla parte ricorrente, la quale utilizza il metodo *pro rata temporis* lineare per tutti gli oneri contrattuali e non considera il rimborso *medio tempore* intervenuto.

Le spese di presentazione del ricorso risultano già rimborsate dall'intermediario.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

L'importo di € 1.897,96, rimborsato a mezzo assegno del 21.09.2020, comprende gli interessi legali, che non sono stati quantificati dall'intermediario.
All'accoglimento del ricorso nei termini sopra indicati, consegue la corresponsione degli interessi legali dalla data del reclamo.

P.Q.M.

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 661,48 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura.

Prende atto che alla parte ricorrente è stata rimborsata la somma di Euro 20,00 (venti/00) versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FERNANDO GRECO